

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-4990 del 03/09/2025
Oggetto	D.Lgs n. 152/2006 e smi, PARTE II, TITOLO III-BIS - LR n. 21/2004 e smi - LR n. 13/2015 e smi - DGR n. 1795/2016 - HERA SPA CON SEDE LEGALE IN BOLOGNA, VIALE C. BERTI PICHAT n. 2/4 - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) PER L'INSTALLAZIONE IPPC ESISTENTE DI TRATTAMENTO BIOLOGICO DI ACQUE REFLUE (PUNTO 6.11 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.LGS. n. 152/2006 e smi) SITA IN COMUNE DI LUGO, VIA TOMBA N. 25 - AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE -
Proposta	n. PDET-AMB-2025-5191 del 03/09/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno tre SETTEMBRE 2025 presso la sede di Via Marconi, 14 - 48124 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs n. 152/2006 e smi, PARTE II, TITOLO III-BIS - LR n. 21/2004 e smi - LR n. 13/2015 e smi - DGR n. 1795/2016 - **HERA SPA** CON SEDE LEGALE IN BOLOGNA, VIALE C. BERTI PICHAT n. 2/4 – AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) PER L'INSTALLAZIONE IPPC ESISTENTE DI TRATTAMENTO BIOLOGICO DI ACQUE REFLUE (PUNTO 6.11 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.LGS. n. 152/2006 e smi) SITA IN COMUNE DI LUGO, VIA TOMBA N. 25 – AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE -

LA RESPONSABILE DELL'INCARICO DI FUNZIONE

PREMESSO che per l'installazione IPPC in oggetto, HERA SpA avente sede legale in Bologna, Viale C. Berti Pichat n.2/4 (P.IVA 04245520376) risulta titolare, nella persona del suo gestore, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con determinazione dirigenziale ARPAE-SAC di Ravenna n. DET-AMB-2018-6564 del 13/12/2018 e smi;

VISTA la comunicazione di modifica con istanza di aggiornamento dell'AIA n. DET-AMB-2018-6564 del 13/12/2018 e smi, presentata da HERA SpA ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, per via telematica tramite Portale IPPC-AIA, in data 05/05/2025 (ns. PG/2025/86688), riguardante l'aggiornamento delle prescrizioni inerenti le tipologie di rifiuti e materiali ammessi in ingresso di cui all'art. 110 del D.Lgs. 152/2006 e smi, senza variazioni al quadro emissivo autorizzato;

RICHIAMATI:

- il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale", in particolare il Titolo III-bis della Parte II in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- la *Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 e smi* recante disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);

RICHIAMATE altresì:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 e smi* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. Alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative in materia di AIA sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AIA in attuazione della LR n. 13/2015 che, nella definizione dei compiti assegnati ad ARPAE, fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, in sostituzione della precedente DGR n. 2170/2015;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27 dicembre 2021* recante approvazione della deliberazione del Direttore Generale ARPAE n. 130/2021 di revisione dell'assetto organizzativo generale dell'Agenzia che individua strutture autorizzatorie (Aree Autorizzazioni e Concessioni), articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni), alle quali competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la *Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024* con cui sono stati istituiti gli incarichi di funzione in ARPAE per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

DATO ATTO che la variazione comunicata non necessitava di essere sottoposta ad alcuna procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi della Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi e della LR n. 4/2018, in quanto non incidente su caratteristiche, funzionamento e potenzialità dell'installazione;

RILEVATO che la documentazione tecnica allegata alla comunicazione di modifica in oggetto risultava mancante di talune informazioni ritenute necessarie per concludere l'istruttoria per l'aggiornamento dell'AIA n. DET-AMB-2018-6564 del 13/12/2018 e smi, per cui veniva avanzata richiesta di integrazioni ai fini istruttori in data 30/05/2025 (ns. PG/2025/100303) con sospensione dei termini del procedimento;

VISTA la documentazione integrativa presentata dal gestore, per via telematica tramite Portale IPPC-AIA, in data 24/06/2025 (ns. PG/2025/114453), ai fini del riavvio del procedimento;

RILEVATA pertanto l'esistenza di motivo ostativo all'accoglimento dell'istanza di modifica in relazione alla mancata definizione della capacità depurativa residua dell'impianto in relazione al trattamento di rifiuti/materiali ricondotti alla fattispecie dell'art. 110, comma 3, lettera c) del D.Lgs. 152/2006 e smi, di cui non si indicano le quantità che si intende trattare in impianto, come comunicato al gestore in data 18/07/2025 ai sensi dell'art. 10-bis della Legge n. 241/1990 e smi (ns. PG/2025/130179);

CONSIDERATA la proroga per la presentazione delle osservazioni concessa in data 30/07/2025 (ns. PG/2025/137020) a seguito della richiesta del gestore presentata in data 28/07/2025 (ns. PG/2025/136402);

VISTE le osservazioni volte al superamento del motivo ostativo comunicato con nota ns. PG/2025/130179 del 18/07/2025 presentate dal gestore in data 06/08/2025 (ns. PG/2025/142612);

VISTI in particolare:

- l'art. 5 "Definizioni" e l'art. 29-nonies "Modifica degli impianti o variazione del gestore" del D.Lgs n. 152/2006 e smi nonché l'art. 11 della L.R. n. 21/2004 e smi che rimanda a quanto stabilito dalla normativa nazionale in caso di modifica da parte dei gestori delle installazioni soggette ad AIA;
- la nota circolare della Regione Emilia-Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 (cosiddetta "Quinta Circolare IPPC") contenente indicazioni per la gestione delle AIA, con particolare riguardo all'individuazione delle modifiche sostanziali/non sostanziali ai fini dell'applicazione dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

VISTI inoltre:

- il comma 3 dell'art. 110, del D.Lgs. 152/2006 e smi, che recita: *"Il gestore del servizio idrico integrato, previa comunicazione all'autorità competente ai sensi dell'articolo 124, è comunque autorizzato ad accettare in impianti con caratteristiche e capacità depurative adeguate, che rispettino i valori limite di cui all'articolo 101, commi 1 e 2, i seguenti rifiuti e materiali, purché provenienti dal proprio Ambito territoriale ottimale oppure da altro Ambito territoriale ottimale sprovvisto di impianti adeguati:*
 - a) rifiuti costituiti da acque reflue che rispettino i valori limite stabiliti per lo scarico in fognatura;
 - b) rifiuti costituiti dal materiale proveniente dalla manutenzione ordinaria di sistemi di trattamento di acque reflue domestiche previsti ai sensi dell'articolo 100, comma 3;
 - c) materiali derivanti dalla manutenzione ordinaria della rete fognaria nonché quelli derivanti da altri impianti di trattamento delle acque reflue urbane, nei quali l'ulteriore trattamento dei medesimi non risulti realizzabile tecnicamente e/o economicamente";
- il comma 5 dell'art. 110, del D.Lgs. 152/2006 e smi, che recita: *"Nella comunicazione prevista al comma 3 il gestore del servizio idrico integrato deve indicare la capacità residua dell'impianto e le caratteristiche e quantità dei rifiuti che intende trattare. L'autorità competente può indicare quantità diverse o vietare il trattamento di specifiche categorie di rifiuti. L'autorità competente provvede altresì all'iscrizione in appositi elenchi dei gestori di impianti di trattamento che hanno effettuato la comunicazione di cui al comma 3";*

VISTA altresì la nota del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica prot. n. 65777 del 08/04/2024, in risposta ad interpello della Regione Abruzzo, avente ad oggetto *"Trattamento di rifiuti presso impianti di depurazione delle acque reflue urbane: definizione dell'ambito di applicazione dell'articolo 110 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. – Rif. nota assunta al prot. MASE n. 3644 del 09.01.2024"*;

DATO ATTO che, dall'esame della documentazione presentata, si concorda nel qualificare le variazioni comunicate dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi come modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'AIA già rilasciata per l'installazione IPPC in oggetto;

VISTI:

- il Decreto 6 marzo 2017, n. 58 recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, in vigore dal 26/05/2017. Sino all'emanazione del provvedimento con cui, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari, le regioni adeguano le tariffe e le modalità di versamento di cui al Decreto n. 58/2017 da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, continuano ad applicarsi le tariffe già vigenti in regione;
- in particolare l'art. 33, comma 3-ter del D.Lgs n. 152/2006 e smi per cui, nelle more dell'adozione del nuovo regolamento di cui al suddetto Decreto n. 58/2017, restava fermo quanto stabilito dal DM 24 aprile 2008 relativamente agli oneri istruttori di AIA;
- il Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 e in particolare l'art. 2, comma 5) per cui la tariffa dell'istruttoria necessaria all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA già rilasciata veniva determinata in conformità all'Allegato III allo stesso decreto;

- la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008* recante recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, con integrazioni e adeguamenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del DM 24 aprile 2008, come successivamente modificata e integrata con DGR n. 155 del 16/02/2009 e DGR n. 812 del 08/06/2009;
- in particolare il punto 4) della DGR n. 155/2009 contenente adeguamenti dell'Allegato III al DM 24 aprile 2008 con revisione della tariffa istruttoria prevista in caso di modifiche non sostanziali che comportano l'aggiornamento dell'AIA;

VERIFICATO che, in relazione alla suddetta comunicazione di modifica presentata ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, il gestore provvedeva al pagamento a favore di ARPAE delle spese istruttorie necessarie all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. DET-AMB-2018-6564 del 13/12/2018 e smi, in conformità alla DGR n. 1913/2008 e smi;

RITENUTO pertanto di procedere all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. DET-AMB-2018-6564 del 13/12/2018 e smi, per le parti interessate;

DATO ATTO che i termini di conclusione del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi sono fissati pari a 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di modifica da parte del gestore, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazioni, con la facoltà dell'Autorità Competente (ARPAE - SAC di Ravenna) di provvedere, ove lo ritenga necessario, all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA in essere;

DATO ATTO che la Responsabile del Procedimento e la Responsabile dell'Incarico di Funzione in riferimento al presente provvedimento, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

SU proposta del Responsabile del Procedimento amministrativo, Ing. Silingardi Valentina, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

1. Di considerare le variazioni comunicate dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, così come sommariamente descritte nelle premesse, come MODIFICA NON SOSTANZIALE dell'AIA per cui si provvede all'aggiornamento, per le parti interessate, della Determinazione Dirigenziale ARPAE-SAC di Ravenna n. DET-AMB-2018-6564 del 13/12/2018 e smi;
2. **Di aggiornare l'AIA** di cui alla determinazione dirigenziale ARPAE-SAC di Ravenna n. DET-AMB-2018-6564 del 13/12/2018 e smi rilasciata, nella persona del proprio legale rappresentante, alla ditta **HERA SpA**, con sede legale in Bologna, Viale C. Berti Pichat n.2/4 (P.IVA 04245520376) per l'esercizio dell'**attività IPPC di trattamento biologico di acque reflue (punto 6.11 dell'allegato VIII alla parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e smi)** sita in comune di Lugo, Via Tomba n. 25, come di seguito indicato:
 - 2.a) La sezione finanziaria dell'AIA viene aggiornata integrando il **paragrafo B1) dell'Allegato** alla determinazione dirigenziale ARPAE-SAC di Ravenna n. DET-AMB-2018-6564 del 13/12/2018 e smi con il seguente:

B1) Calcolo tariffa istruttoria necessaria all'aggiornamento per modifica non sostanziale AIA

GRADO DI COMPLESSITÀ IMPIANTO	ALTA (€ 1.000,00)	MEDIA (€ 500,00)	BASSA (€ 250,00)
--------------------------------------	------------------------------	-----------------------------	-----------------------------

TARIFFA ISTRUTTORIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE CON AGGIORNAMENTO AIA = € 250,00

In relazione alla comunicazione di modifica presentata ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per via telematica tramite Portale AIA-IPPC, in data 05/05/2025 (ns. PG/2025/86688), il gestore ha provveduto conformemente a quanto previsto dalla DGR n. 1913/2008 così come modificata con DGR n. 155/2009 al pagamento a favore di ARPAE delle spese istruttorie necessarie all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. 6564 del 13/12/2018 e smi con versamento effettuato in data 28/04/2025 per un importo pari a € 250,00.

- 2.b) Ai fini dell'aggiornamento dell'assetto autorizzato e delle relative condizioni stabilite con l'AIA n. DET-AMB-2018-6564 del 13/12/2018 e smi, è da considerare l'aggiornamento del calcolo della potenzialità biologica residua:

Potenzialità biologica totale dell'impianto	102.874 AE
Potenzialità biologica massima <u>impiegata</u> (valore massimo del triennio 2014-2016) comprensiva del contributo del chimico-fisico collegato	75.521 AE
Potenzialità biologica massima <u>calcolata</u> per il trattamento di 25.000 t/a di rifiuti ai sensi dell'art. 110 comma 3) (EER 200304, 200306, 190802)	8.780 AE
Potenzialità biologica massima derivante dal surnatante e dalle acque madri <u>calcolata</u> per il trattamento di 20.000 t/a di materiali ai sensi dell'art. 110 comma 3) (EER 190805)	549 AE
Potenzialità biologica residua (a garanzia del trattamento dei reflui urbani collettati o che potranno essere collettati in futuro)	18.024 AE

- 2.c) Le condizioni stabilite nell'AIA per i **Rifiuti trattati** - ai sensi dell'art. 110, comma 3 del D.Lgs 152/2006 e smi - sono aggiornate sostituendo le prescrizioni n. 1) e 2) del **paragrafo D2.8.2) dell'Allegato 1** alla determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2018-6564 del 13/12/2018 e smi con le seguenti:

D2.8.2) Rifiuti trattati - ai sensi dell'art. 110, comma 3, del D.Lgs 152/06 e smi

[... omissis ...]

Prescrizioni

1. Le tipologie di rifiuti e materiali ammessi ai sensi dell'art. 110 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e smi sono le seguenti:

TIPOLOGIA DI RIFIUTI E MATERIALI	EER
<i>Art. 110, comma 3 lettera b) rifiuti costituiti dal materiale proveniente dalla manutenzione ordinaria di sistemi di trattamento di acque reflue domestiche previsti ai sensi dell'articolo 100, comma 3</i>	
<i>Fanghi delle fosse settiche</i>	<i>200304</i>
<i>Rifiuti della pulizia delle fognature</i>	<i>200306</i>
<i>Art. 110, comma 3 lettera c) materiali derivanti dalla manutenzione ordinaria della rete fognaria nonché quelli derivanti da altri impianti di trattamento delle acque reflue urbane, nei quali l'ulteriore trattamento dei medesimi non risulti realizzabile tecnicamente e/o economicamente</i>	
<i>Rifiuti da dissabbiamento (prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane)</i>	<i>190802</i>
<i>Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane</i>	<i>190805</i>

2. Il quantitativo massimo annuale di rifiuti/materiali (EER 200304, EER 200306, EER 190802) che il gestore può accettare e trattare nell'impianto è pari a **25.000 t/a**, che dovranno provenire dall'ambito territoriale ottimale (LR 23/2011).
Il quantitativo massimo annuale di rifiuti/materiali (EER 190805) che il gestore può accettare e trattare nell'impianto è pari a **20.000 t/a**, che dovranno provenire dall'ambito territoriale ottimale (LR 23/2011).

[... omissis ...]

3. Di confermare tutte le restanti condizioni stabilite nell'AIA n. DET-AMB-2018-6564 del 13/12/2018 e smi;
4. Di trasmettere, ai sensi dell'art. 10, comma 6) della LR n. 21/2004 e smi e della DGR n. 1795/2016, il presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA al SUAP territorialmente competente per il rilascio al gestore interessato. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Lugo e dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, per opportuna conoscenza e per eventuali adempimenti di competenza;

5. Di rendere noto che, ai sensi dell'art. 29-quater, commi 2) e 13) del D.Lgs n. 152/2006 e smi e dell'art. 10, comma 6) della LR n. 21/2004 e smi, copia della presente AIA e di qualsiasi suo successivo aggiornamento è resa disponibile per la pubblica consultazione sul Portale AIA-IPPC (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>), sul sito istituzionale di ARPAE (www.arpae.it) e presso la sede di ARPAE - SAC di Ravenna, Via Marconi n. 14;

DICHIARA che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione di ARPAE;

INFORMA che:

- ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competente;
- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

PER LA RESPONSABILE DELL'INCARICO DI FUNZIONE
"AUTORIZZAZIONI COMPLESSE ED ENERGIA"

Ing. Francesca Chemeri

LA RESPONSABILE
DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI RAVENNA - AREA EST

Dott.ssa Tamara Mordenti

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.